



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1825**

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale  
nel titolo V della parte seconda della Costituzione

# Indice

1. DDL S. 1825 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1825 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	5
1.3.1. Sedute .....	6
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	9
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020 .....	10
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020 .....	16
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 23/06/2020 .....	25
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020 .....	26
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom.) del 30/06/2020 .....	41
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (ant.) dell'08/07/2020 .....	42
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020 .....	43
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/11/2020 .....	46
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021 .....	47

## **1. DDL S. 1825 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1825  
**XVIII Legislatura**

---

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

**Titolo breve:** *clausola di supremazia*

---

Iter

**3 giugno 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1825**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Dario Parrini](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Roberta Pinotti](#) ( [PD](#) )

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **22 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , CONFERENZA STATO REGIONI , LEGGI

**Articoli**

ENTI LOCALI (Art.1), LEGGI REGIONALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberta Pinotti](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 26 maggio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Pareri delle commissioni Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1825

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1825

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PARRINI** e **PINOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2020

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

Onorevoli Senatori. - Le vicende recenti hanno riproposto, come in molti altri casi dal 2001, l'attualità di completare il titolo V della parte seconda della Costituzione con una clausola di supremazia a favore dello Stato centrale, tipica di tutti gli Stati non solo regionali ma anche federali, che renda ragionevolmente flessibili i vincoli connessi agli elenchi di materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, com'è noto, ha cercato di rimediare a questa lacuna, che però deve essere sanata per la via principale della revisione costituzionale. Per evitare che l'introduzione della clausola di supremazia determini una curvatura centralistica del sistema, è opportuno bilanciarne l'istituzione con la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e con la previsione del vincolo di un parere preventivo della Conferenza Stato-regioni quando il Governo intenda far valere la suddetta clausola. Per le ragioni anzidette si auspica un esame sollecito del presente disegno di legge costituzionale.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze)*

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 116-bis. - La legge istituisce la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali, per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra i livelli di governo. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su, un medesimo oggetto ».

Art. 2.

*(Introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Su proposta del Governo e previo parere della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1825  
**XVIII Legislatura**

---

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

**Titolo breve:** *clausola di supremazia*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 149 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 154 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 89 \(ant.\)](#)

23 giugno 2020

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 164 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 91 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 95 \(ant.\)](#)

8 luglio 2020

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 115 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)



[N. 212 \(pom.\)](#)  
12 gennaio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020  
149ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[BORGHESI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [865](#) (riconoscimento insularità), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere per un maggiore approfondimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene necessaria una pausa di riflessione su questo come su

tutti i provvedimenti che incidono sui rapporti con il Governo della Repubblica popolare cinese, anche per stimolare il Governo italiano a prendere posizione affinché la controversia con la regione amministrativa speciale di Hong Kong sia risolta in modo democratico e pacifico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) evidenzia che la richiesta di rinvio è stata giustificata da esponenti dello stesso Gruppo in due modi differenti: da un lato, per esigenze di un'analisi più approfondita e, dall'altro, per ragioni di natura politica.

Pur esprimendo una netta condanna delle repressioni poste in atto nei confronti dei manifestanti, in continuità con la linea politica da sempre espressa dal Partito democratico sulla tutela dei diritti umani, sottolinea che tale argomento dovrebbe essere affrontato nella sede di merito, mentre la Commissione, in questo caso, è chiamata a esprimere un parere di costituzionalità su un accordo già concluso tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a integrazione del suo intervento, precisa che la richiesta di rinvio è necessaria per un'analisi approfondita della questione delle proteste dei cittadini della provincia autonoma di Hong Kong, in attesa che il Governo italiano chiarisca la sua posizione in merito.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), concordando con le considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il rinvio della votazione dello schema di parere sarebbe giustificato solo se motivato dalla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento. In questa sede, infatti, la Commissione deve esprimersi sui profili di costituzionalità del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto tra i Governi italiano e cinese il 23 marzo dello scorso anno.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur convenendo sul fatto che in questa sede la Commissione debba esprimersi solo sulla costituzionalità del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia opportuno cogliere l'occasione per compiere un gesto simbolico. Pertanto un rinvio, anche di un solo giorno, sebbene non sufficiente, sarebbe in ogni caso significativo per richiamare l'attenzione sul problema della repressione violenta delle manifestazioni di Hong Kong.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che, se la richiesta di rinvio è sostenuta da motivazioni di natura politica, allora è preferibile procedere subito alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), nel concordare con il senatore Bressa, ribadisce che, in questa sede, la Commissione affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi su un accordo, concluso lo scorso anno, volto non solo a eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, ma anche a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che i rilievi formulati non riguardano la finalità del provvedimento, in sé condivisibile.

La Commissione respinge la proposta dei senatori Iwobi e Augussori di rinviare la votazione sullo schema di parere.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, che risulta accolta.

## **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi**

**(1778) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"***

**(1798) *COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali***

**- e petizione n. 566 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenuti cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, di cui è prima firmataria, con i quali si intende dedicare la Giornata dei camici bianchi anche al sacrificio dei volontari, che hanno svolto un ruolo fondamentale, accanto al personale medico e sanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, che - analogamente alla proposta della senatrice Papatheu - è volto a celebrare la memoria di tutti coloro che durante l'emergenza sanitaria hanno dato il proprio contributo, in qualche caso con il sacrificio della vita. Di conseguenza, bisognerebbe modificare la denominazione della Giornata, da dedicare pertanto ai professionisti e agli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.

Inoltre, come già segnalato in altra sede, nella seduta del 21 maggio, ribadisce l'esigenza di valutare il rischio di una sovrapposizione tra i disegni di legge in titolo e le proposte di legge n. 2451, n. 2479, n. 2480 e n. 2484, già all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus.

Il **PRESIDENTE** precisa di avere avviato a tale riguardo una interlocuzione con il Presidente del Senato, che non ha ravvisato il rischio di sovrapposizione tra i provvedimenti citati: quelli in esame riguardano infatti l'istituzione di una giornata dedicata all'impegno dei camici bianchi, mentre quelli in discussione alla Camera hanno ad oggetto una giornata in memoria delle vittime del coronavirus. Una parziale sovrapposizione, tuttavia, potrebbe determinarsi in caso di approvazione dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore **CORBETTA** (*M5S*), alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, con l'auspicio che possa essere reintrodotta nel testo attualmente all'esame della Camera. La proposta, infatti, è volta alla messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid-19.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1825) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. - Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione***

(Esame e rinvio)

La relatrice [PINOTTI](#) (PD), riservandosi di illustrare il disegno di legge in titolo in modo più dettagliato nella prossima seduta, ne anticipa il contenuto.

Alla luce dell'enorme contenzioso determinato dalla sovrapposizione delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene necessario costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali e introdurre una clausola di supremazia statale nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Evidenzia che, nel corso dell'emergenza sanitaria, la contrapposizione tra le linee indicate dal Governo e i provvedimenti talvolta adottati dalle singole Regioni è risultata particolarmente evidente e ha determinato differenze sostanziali sul territorio, che bisognerebbe evitare specialmente in una situazione di crisi.

Pertanto, ritiene indispensabile tale intervento, per risolvere una delle criticità emerse dopo la riforma del Titolo V.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità**

**(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio**

**(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture**

**(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1795](#)

Art. 1

### 1.1

[Papatheu](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico e sanitario", con le seguenti:*

*"Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario".*

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

*"Istituzione della Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario"*

### 1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «Giornata dei camici bianchi» con le seguenti «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali» e sostituire le parole «del personale medico e sanitario» con le seguenti «dei suddetti soggetti».*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente «Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali»*

### 1.3

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Minuto](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Carbone](#), [Giammanco](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Modena](#), [Causin](#), [Siclari](#), [Serafini](#), [Pagano](#), [Lonardo](#), [Dal Mas](#), [Romani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Barachini](#), [Damiani](#), [Moles](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Binetti](#), [Rossi](#), [Masini](#), [Caliendo](#), [Ronzulli](#), [Cangini](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*"1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020."*

### 1.4

[Papatheu](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2. In occasione della Giornata, le pubbliche amministrazioni, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sull'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quale operatore sanitario, e del volontariato, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e formativo.»*

Art. 2

### 2.0.1



[Corbetta](#), [Garruti](#), [Maiorino](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Moronese](#), [Pesco](#), [Nocerino](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 2- bis

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, per la messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid 19)

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«4. Al fine di rendere omaggio alla memoria dei cittadini deceduti per pandemia da Coronavirus, i comuni provvedono a porre a dimora un albero nel proprio territorio per ogni loro cittadino deceduto.

5. Per la determinazione numerica degli alberi da porre a dimora per singolo comune, i competenti uffici comunali si avvalgono dei dati a disposizione della Protezione civile al termine dello stato di emergenza previsto con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

2. Il titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113 è sostituito con il seguente: "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica e per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Istituzione della Giornata dei camici bianchi e messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus»

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020  
154ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, a fronte di uno schema di parere così articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal relatore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. -  
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice [PINOTTI](#) (PD) prosegue nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l'introduzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali. L'articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosiddetto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell'ordinamento. Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai seguenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

- 1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (questi ultimi organizzati nell'ambito della Conferenza delle Regioni);
- 2) la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali (d'ora in poi Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettivamente, da ANCI e da UPI);
- 3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzionale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all'inizio degli anni Ottanta con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul finire degli anni Novanta. La disciplina vigente del sistema delle Conferenze è rintracciabile, per gli aspetti generali, nell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni al sistema.

Il confronto politico sull'opportunità della costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze aveva condotto all'inserimento di una disposizione (diretta a modificare l'art. 118 della Costituzione) all'interno del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862) nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell'esito non favorevole del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione demandava ad una legge statale (bicamerale) l'istituzione delle Conferenze con il compito di "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese". Il disegno di legge consolida l'attuale assetto del confronto dei livelli di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto della Conferenza unificata, sul modello "due più uno"). L'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei *referendum* sui disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, intendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione costituzionale sull'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determinare l'esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli ambiti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, pone anche l'accento sull'opportunità, che ritiene condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione. Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata riconosciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legittimità dell'azione statale nei casi di cosiddetta "attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), ha imposto il rispetto del canone della leale collaborazione, attraverso il "sistema delle Conferenze".

La giurisprudenza costituzionale ha così legittimato la competenza legislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionandola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell'intervento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a controbilanciare l'introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, di cui all'articolo 2. Tale clausola consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" (s'intende "dello Stato", ai sensi del secondo comma del medesimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero alla tutela dell'interesse nazionale.

L'articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell'esito non confermativo del *referendum* svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo del *referendum* era stato determinato non da una contrarietà su questo punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula, è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni anche nelle materie in cui è prevista:

- i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre una disciplina financo di dettaglio;
- ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esigenze di tutela:

- dell'unità giuridica della Repubblica
- dell'unità economica della Repubblica
- dell'interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta del Governo.

Inoltre, l'articolo stabilisce che l'adozione della legge statale avvenga previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La *ratio* della disciplina in esame è quella di far sì che, nel momento in cui si renda necessaria l'attivazione della clausola di supremazia, sia garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Ciò nell'ottica di favorire l'individuazione di scelte condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Regioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprattutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge governativi o l'esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V, all'articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione potrebbe utilmente accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta del Governo di cui all'articolo 2 in esame, essa parrebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge governativi, nell'ambito dell'interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica echeggia la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce elementi di flessibilità rispetto all'articolazione complessiva delle competenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'articolo 120, secondo comma, "è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente". Da tale asserzione - in particolare dal riferimento alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 - parte della dottrina ha desunto la riferibilità dell'intervento sostitutivo *ex* articolo 120, secondo comma, anche all'ambito legislativo.

A differenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. L'esame del provvedimento in titolo potrebbe perciò rappresentare un'occasione per un coordinamento delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all'interesse nazionale era presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto. L'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest'ultimo approvata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali, oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la riforma del Titolo V del 2001, viene riscritto l'articolo 127 che, nella formulazione vigente, non subordina più l'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario al limite del rispetto dell'interesse nazionale. Limite che invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per asserire che "nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303/2003 e, successivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del Titolo V, l'assenza della clausola di

supremazia è stata, da più parti, rilevata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito, alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell'occasione fu ribadita l'opportunità di inserire in Costituzione "un principio di tutela delle esigenze nazionali, o dell'interesse nazionale, ovvero delle esigenze unitarie" poiché "in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che consenta l'esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali, quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell'articolo 120, il sistema non presenta infatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.

A tale situazione, che avrebbe generato una *impasse* del sistema istituzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente che residuale.

La via d'uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, applicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l'attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Regioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all'articolo 117. Nel far ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultimo dispone che le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato, se ciò è necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministrativa possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ragione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddivisione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione pubblica sia svolta in modo più efficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) "volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". Tali congegni suppliscono all'assenza di disposizioni che, "pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (*konkurrierende Gesetzgebung*) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (*Supremacy Clause*)]" (sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell'ambito del riparto di competenze legislative fra Bund e Länder, trova spazio la previsione di una clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in ambiti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di necessità può essere esercitata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell'elaborazione operata dalla Corte a Costituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere

su materie di competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell'intesa o, nel caso in cui l'incisione sia circoscritta, del parere. Con l'approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare la relatrice per la relazione molto approfondita, concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, data l'estrema rilevanza dell'argomento. Il disegno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibattito nella dottrina costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento comune.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato i proponenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l'esame del proprio disegno di legge costituzionale n. [1590](#), già assegnato alla Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evitarne una gestione parcellizzata.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà necessario verificare l'omogeneità del provvedimento con l'argomento affrontato nel disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi da affrontare.

A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti così differenti nella riforma costituzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) anticipa la propria netta contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n. [1590](#), in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzialmente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i nominativi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o**



*di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200) BERTACCO ed altri.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546) ROMEO ed altri.** - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI.** - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI.** - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l'opportunità di proseguire in ogni caso l'esame del provvedimento.

La relatrice **GIAMMANCO (FI-BP)** sottolinea che il testo è stato esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato secondo le indicazioni del Governo: l'oggetto della proposta normativa, infatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di videocamere di sorveglianza, un'adeguata formazione del personale e una maggiore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed è stata effettuata un'approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziarie a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge "sblocca cantieri", e che tuttavia non può essere utilizzato per l'assenza di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assistenziali, nel corso dell'emergenza sanitaria. Con la delega prevista all'articolo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per garantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcepi e che la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti, piuttosto che continuare a rinviare *sine die*.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all'approvazione del disegno di legge,



seppure con estremo rammarico, avendo profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l'epidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rinviabile una decisione sulla opportunità di procedere all'esame degli emendamenti, pur in assenza del parere della 5a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di procedere all'esame degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1786](#) alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronunciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine per la loro presentazione.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conviene circa l'opportunità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1812](#) (d-l 33/2020 - ulteriori misure COVID-19), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829  
(ALLA 6a COMMISSIONE)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 con quelle del comma 14-*bis* introdotto alla Camera dei deputati;
- all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, occorrerebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 29,
  - al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa riferimento a una sanzione già irrogata nell'ambito di un procedimento che prevede però un'irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso in cui non si provveda al pagamento nei termini;
  - al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell'anticipazione dei termini di sospensione ivi prevista;
- all'articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni pregresse rispetto all'emergenza epidemiologica in atto;
- all'articolo 33, comma 1,
  - al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;
  - al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;
- agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la sospensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (ant.) del 23/06/2020

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**  
**MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020**

*Presidenza del Vice Presidente*

[PERILLI](#)

*indi del Presidente*

[BORGHESI](#)

*Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,35*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)*

## 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020**  
**164ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione - in quel testo - del concetto di "incidente" ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.

Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.

Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "decreto taglia enti" (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione. Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua *governance*.

L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.

L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.

L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.

L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia,

un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.

L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.

L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.

L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.

All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.

All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.

L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

***(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame del documento LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del documento LXXXVII n. 3 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020 e sulla Relazione consuntiva sull'anno 2019, nonché ad esprimersi con una relazione sul disegno di legge di delegazione europea.

Evidenzia che il Regolamento del Senato, all'articolo 144-*bis*, prevede un esame congiunto, fermi restando gli esiti distinti. Poiché la Relazione programmatica è già stata illustrata nella seduta dell'11 febbraio 2020, informa che riferirà sulla Relazione consuntiva e sul disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L'elenco delle direttive recepite nel 2019 e i seguenti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate nella seconda parte seconda della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolineano le forti contrapposizioni emerse nel corso del dibattito a livello europeo tra gli Stati membri, in ragione del diverso grado di esposizione ai flussi migratori. L'Italia ha ribadito come sia essenziale prevenire le partenze dai Paesi terzi e sviluppare una strategia europea di condivisione degli oneri, anche al fine di ridurre i movimenti secondari. In particolare, in occasione del vertice di Malta del 23 settembre 2019, si è raggiunto un accordo organico sui meccanismi temporanei di sbarco, al fine di garantire un'equa ripartizione dei migranti. L'Italia ha inoltre evidenziato l'esigenza di affrontare a livello europeo la questione delle attività svolte nel Mediterraneo da imbarcazioni private, proponendo di individuare regole comuni attraverso, per esempio, l'impiego di strumenti di *soft law*, sul modello del codice di condotta nazionale per l'attività delle ONG.

Insieme alla Spagna, l'Italia ha espresso voto contrario sulla proposta di riforma del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), in quanto il progetto di riforma risulta particolarmente funzionale al controllo delle frontiere esterne terrestri, mentre per quelle marittime continuano a valere le note regole di sbarco dei migranti, particolarmente penalizzanti per il Paese.

Con riferimento al progetto di riforma del regolamento di Dublino, l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del regolamento in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso che continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna.

In tema di rimpatri, il Governo ha sostenuto la proposta di modifica della direttiva (UE) n. 115 del 2018 (cosiddetta direttiva rimpatri), pur considerando la materia suscettibile di ulteriori sviluppi. Inoltre, l'Italia ha sostenuto con insistenza la richiesta di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di "premierità" dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi. Al riguardo, si segnala la riforma del codice europeo dei visti, che, da febbraio 2020, consente al Consiglio di adottare decisioni di restrizione/facilitazione dei visti in corrispondenza del grado di collaborazione assicurata da un Paese terzo in materia di rimpatri. L'Italia ha, altresì, sottolineato la

necessità di un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili. Tra i Paesi terzi cui l'Unione europea deve rivolgere prioritariamente l'attenzione per la delicata fase geopolitica in corso e il ruolo strategico svolto sul fronte migratorio e di sicurezza, l'Italia ha indicato innanzitutto la Libia, sottolineando, da un lato, l'urgenza di continuare a rafforzare le capacità delle autorità libiche sul piano del controllo delle frontiere, del soccorso in mare e della lotta ai trafficanti e, dall'altro, l'esigenza di sostenere le attività sul territorio di OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Nel 2019, anche la Tunisia è stata indicata all'Unione come Paese meritevole di prioritaria attenzione, in ragione delle possibili ricadute della situazione libica su tale Paese e dei ricorrenti sbarchi autonomi di cittadini tunisini sulle coste italiane. Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Giustizia e affari interni". In particolare, nel merito delle priorità evidenziate dalla nuova Agenda strategica (2019-2024) per il settore sicurezza, il Governo ha richiamato l'attenzione sulle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, nonché sui traffici illeciti, primo tra tutti quello di immigrati. Per quanto riguarda il terrorismo, il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*. In merito al contrasto alla criminalità organizzata, una particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei flussi finanziari. Nello specifico, è stato rafforzato il contrasto all'immissione e al rimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset recovery office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Con specifico riguardo al fenomeno del finanziamento al terrorismo, il Governo italiano ha proseguito nell'azione di supporto all'interscambio informativo assicurato da Europol. Un'attenzione particolare è stata, altresì, riservata alle cosiddette minacce ibride e, in particolare, al contrasto della criminalità informatica. Per quanto riguarda il settore delle armi, il Governo ha sostenuto la definitiva adozione del regolamento n. 1148 del 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. L'Italia ha, infine, ribadito l'importanza del contrasto ai trafficanti di esseri umani, in linea con il proprio costante impegno nel prevenire la perdita di vite umane in mare e del contrasto ai gruppi criminali impegnati nel favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nonché in altre attività criminali, come il traffico di armi e droga. Nel 2019, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Europol.

Nell'ambito della cooperazione europea in materia di protezione civile, la novità principale è rappresentata dalla creazione di "rescEU", una riserva di risorse aggiuntive di protezione civile, che possono essere acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri per far fronte a particolari situazioni emergenziali, anche al di fuori dell'Unione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2019, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'EUPAE, l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione si sofferma poi sull'impegno del Governo nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione italiana. In particolare, è richiamata l'adesione al Programma quadro europeo Horizon 2020 attraverso la partecipazione e il coordinamento del progetto internazionale PoSeID-on (*Protection and control of secured information by means of a privacy enhanced dashboard*), finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in coerenza con i dettami introdotti dalla *regulation* europea in termini di *data privacy*. PoSeID-on, avvalendosi dell'utilizzo degli *smart contract* e delle tecnologie *blockchain* e *cloud*, garantirà agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.



È stato inoltre avviato il processo di identificazione di possibili ambiti di applicazione della tecnologia DLT (*distributed ledger technology*) per la certificazione delle comunicazioni digitali tra amministrazioni pubbliche e, nell'ambito del programma di evoluzione del sistema NoiPA, sono proseguite le attività finalizzate alla reingegnerizzazione del sistema, all'ampliamento dei servizi offerti e dell'utenza servita. La Relazione sottolinea le difficoltà riscontrate dalla pubblica amministrazione italiana, fortemente decentralizzata, in riferimento all'implementazione dell'Agenda digitale e richiama, all'interno del Piano triennale per l'informatica del 2017, alcune specifiche aree di applicazione progettuale quali la carta d'identità elettronica, pagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei *data center* è stato definito e adottato un modello *cloud* noto come "*cloud della PA*", finalizzato alla progressiva adozione del paradigma *cloud computing* nella pubblica amministrazione.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2019. Il testo si compone di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea elencati nell'allegato A e oggetto degli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala l'articolo 18 che, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersecurity, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersecurity», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
- individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente;
- definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity;
- prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità.

Con riferimento all'allegato A, segnala, per quanto attiene alle competenze della 1ª Commissione, le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1° luglio 2021; direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021; direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022; direttiva (UE) 2019/1153 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai Capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali; direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni

del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**

**(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**

- e petizioni **nn. 326 e 351** ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni. Avverte di aver ricevuto una lettera da parte del sindaco di Sassofeltrio, che è stata acquisita agli atti, per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. **1144**.

Il senatore **GARRUTI** (M5S) chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di prendere conoscenza della lettera inviata dal sindaco di Sassofeltrio.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az) si oppone a un ulteriore rinvio.

Non essendoci un orientamento unanime, è posta ai voti e approvata la proposta del senatore Garruti di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato. Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento

1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1, pubblicato in allegato.

La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.

In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.

Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.

Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene non condivisibile la dichiarazione di estraneità per materia sugli emendamenti, a sua firma, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Tali proposte di modifica, infatti, attengono al settore del mercato immobiliare, che è particolarmente rilevante per il rilancio dell'economia del Paese.

Chiede pertanto che la questione sia sottoposta alla Presidenza del Senato, per una nuova valutazione. In ogni caso, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.0.12.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che l'emendamento 2.0.1, a sua prima firma, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, incaricata di pronunciarsi entro otto giorni sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pur accettando la dichiarazione di inammissibilità, sottolinea che l'iniziativa è volta a restituire dignità al ruolo del Parlamento, in modo che non debba limitarsi a ratificare i provvedimenti adottati dal Governo in una situazione di emergenza come quella che si è configurata recentemente a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, annuncia di aver presentato il disegno di legge n. [1834](#), su cui auspica che possa convergere anche la maggioranza.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea la legittimità del percorso seguito dal Governo nell'adozione dei provvedimenti urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria, come confermato dagli esperti di diritto costituzionale auditi.

Ritiene comunque condivisibile l'iniziativa del senatore Pagano volta ad assegnare un ruolo più

incisivo al Parlamento, pur senza ostacolare la capacità di intervento tempestivo dell'Esecutivo. Esprime alcune riserve, tuttavia, sul valore vincolante del parere espresso dalla Commissione bicamerale e sul termine di otto giorni assegnato per pronunciarsi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere troppo ampio rispetto all'esigenza di intervenire con la massima tempestività, nonché sull'opportunità di istituire una Commissione solo per l'emergenza in atto.

In ogni caso, assicura che valuterà con attenzione il disegno di legge n. [1834](#).

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riconosce l'esigenza di un approfondimento sui temi segnalati dal senatore Pagano, considerata l'impreparazione delle istituzioni ad affrontare una situazione di crisi così complessa, che in effetti non aveva precedenti. Da un lato, occorre tutelare il ruolo del Parlamento ma, dall'altro, bisogna anche consentire al Governo di intervenire tempestivamente, con provvedimenti di estrema urgenza.

Su tali questioni, sarà opportuno svolgere un dibattito approfondito, eventualmente proponendo una comparazione con i sistemi adottati da altri Paesi.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che la questione sollevata dal senatore Pagano è rilevante per l'esigenza di fissare procedure certe per la dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Giudica quindi con favore la presentazione del disegno di legge n. 1834, che auspica sia esaminato quanto prima in Commissione: sarà quella, infatti, la sede più appropriata nella quale discutere di questi argomenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invece, ritiene che la Commissione bicamerale dovrebbe occuparsi di tutte le situazioni di emergenza, e non solo di quella in corso, ed esprimere il proprio parere in un termine molto più stringente, rispetto agli otto giorni previsti, data la particolare urgenza dei provvedimenti volti a contrastare una pandemia. Inoltre, pur concordando sull'opportunità di un coinvolgimento del Parlamento, ritiene che il parere della Commissione bicamerale dovrebbe essere tutt'al più obbligatorio, ma non vincolante.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) valuta positivamente l'iniziativa del senatore Pagano, in quanto sarebbe opportuno prevedere un percorso certo per un Governo di emergenza, come già accade in altri Paesi. Ritiene opportuno, tuttavia, che questi temi siano affrontati attraverso un disegno di legge e non un emendamento al testo di un decreto. Peraltro, sarebbe inopportuno limitare la competenza della Commissione bicamerale all'emergenza in atto.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.

Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà - e non l'obbligo - di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.

Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102, pubblicato in allegato, la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in merito al contenuto dell'emendamento 1.102, che condivide, sottolinea di aver già sollevato la questione dell'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, previste invece nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, nella fase della discussione generale. Tuttavia, il sottosegretario Malpezzi, in via informale, a margine della seduta, aveva chiarito che l'assenza di tale previsione avrebbe consentito a Regioni ed enti locali una gestione autonoma di tali servizi.

Il [PRESIDENTE](#), essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è previsto appunto l'esame del disegno di legge in titolo, avverte che si recherà in Aula per riferire sull'andamento dei lavori in Commissione.

Propone, quindi, di non fissare un termine per eventuali subemendamenti all'emendamento 1.102 del relatore.

La Commissione conviene.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10)*

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1812/1/1, sul quale il relatore esprime parere favorevole. A seguito del parere favorevole espresso dal sottosegretario Castaldi, l'ordine del giorno risulta accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8, sul subemendamento 1.101/1, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.25, 1.26, 1.27, 1.53, 1.56, 1.58.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.1000.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 presentati dallo stesso relatore.

Il senatore GARRUTI ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale la Commissione approva l'emendamento 1.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge il subemendamento 1.101/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.101, risultando precluso l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.102.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.26 e 1.27.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.53 e 1.57.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.20.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula il proprio emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, così modificato al fine di prevedere che gli effetti nella disposizione decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione, sul quale il relatore esprime anche parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 dello stesso relatore.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.20.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1812, con le modifiche accolte nel corso dell'esame autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, che è approvata dalla Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [1825](#) (clausola di supremazia), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [1812](#)

**G/1812/1/1 (già 1.28)**

[Grimani](#), [Sudano](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei,



archivi e biblioteche.

Art. 1

**1.6 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

**1.101/1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Sopprimere le parole da: «precauzionale» fino alla fine del periodo.*

**1.101**

Il Relatore

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

**1.102**

Il Relatore

*Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».*

**1.19 (testo 3)**

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:*

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.0.1000/1**

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)



«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

"Articolo 1-ter:

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.»

**1.0.1000/2**

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici", inserire le seguenti: ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"*

**1.0.1000/3**

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto", con le seguenti: ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".*

**1.0.1000/4**

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto", inserire le seguenti: ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".*

**1.0.1000/5**

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:*

"Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."

**1.0.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **« Articolo 1-bis.**

*(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)*

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

Art. 2

**2.3 (testo 2)**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom.) del 30/06/2020

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**  
**MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)*

# 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (ant.) dell'08/07/2020

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 95**  
**MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)*

# 1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020**  
**173ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. [1905](#), di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. [1894](#), sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. [1900](#), concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. [865](#)), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. [1825](#)) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. [83](#) e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. [876](#) e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/11/2020

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 115**  
**MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)*



# 1.3.2.1.9. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021  
212<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE REDIGENTE*

**(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri  
**(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

